

CAMERA DEI DEPUTATI N. 143

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati: TOZZI CONDIVI, DE CARO, SARAGAT, VALANDRO GIGLIOLA, ROSSI PAOLO, DIECIDUE, COLLEONI, BERTINELLI, TREVES, BIMA, FANELLI, CODACCI PISANELLI

Annunziata il 22 settembre 1953

Applicazione in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo sui premi di alcune assicurazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già la Camera dei Deputati, nella precedente legislatura, aveva preso in esame una proposta di legge (n. 3112) presentata dall'onorevole Longhena e da altri deputati, tendente ad applicare in favore della Croce Rossa Italiana un contributo sui premi di alcune assicurazioni.

Tale proposta di legge è stata approvata all'unanimità il 24 marzo 1953 con la riduzione allo 0,25 per cento del contributo sui premi di assicurazioni.

La legge stessa, a seguito della dichiarata impossibilità, da parte del Ministero del tesoro, per inderogabili necessità di bilancio, di risolvere la situazione finanziaria della Croce Rossa Italiana, mediante contributi dello Stato, tendeva precipuamente a fornire a questo benemerito Ente una integrazione di fondi necessari per assicurare e sviluppare le sue attività assistenziali, specialmente di pronto soccorso.

Appare superfluo ricordare come la Croce Rossa sia Ente a carattere nazionale ed internazionale, riconosciuto nel diritto positivo internazionale a seguito della firma da parte di tutti gli Stati del mondo delle Convenzioni di Ginevra.

I suoi compiti, stabiliti dalle Convenzioni stesse e dalle risoluzioni delle conferenze internazionali di Croce Rossa alle quali partecipano anche le delegazioni di tutti i Governi

firmatari delle Convenzioni, sono appunto quelli di essere non soltanto ausiliaria in tempo di guerra delle sanità militari, ma altresì ausiliaria delle sanità pubbliche, in tempo di pace, per l'assistenza alle popolazioni civili, per l'intervento in caso di calamità, per il pronto soccorso, per la preparazione del personale sanitario e per tutti quei compiti, ingeneri, tendenti al miglioramento della vita umana.

Esistono attualmente nel mondo, debitamente riconosciute nel campo nazionale ed internazionale, 71 Croci Rosse. Per esse i rispettivi Governi, al fine di adeguarsi agli impegni assunti sia con la firma e la ratifica delle Convenzioni di Ginevra (ultime delle quali quelle del 1949), sia con la partecipazione alle conferenze internazionali di Croce Rossa, ne hanno non soltanto fissato, con opportune norme legislative, i compiti sul piano nazionale, ma anche le fonti alle quali tali Associazioni possono attingere i mezzi per attuare i loro programmi assistenziali.

Tali impegni da parte degli Stati sono stati confermati dalla stessa Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite la quale, con sua risoluzione adottata dall'Assemblea generale del 19 novembre 1946, ha invitato tutti i Governi a favorire e potenziare l'organizzazione della Croce Rossa nelle rispettive Nazioni ed ha recentemente trasmesso ai Go-

verni stessi le risoluzioni delle conferenze internazionali di Croce Rossa, attinenti allo stesso argomento.

Trattasi, nella maggioranza dei casi, di speciali concessioni, monopoli, contributi obbligatori, e particolari percentuali su manifestazioni varie le quali, in aggiunta alla spontanea adesione dei cittadini, come iscrizioni, lasciti e benefiche erogazioni, assicurano la vita e lo sviluppo di tali Croci Rosse.

È noto che per la Croce Rossa italiana, specie nel doloroso periodo post-bellico, la particolare situazione della nostra popolazione ha considerevolmente inaridito le fonti spontanee della beneficenza e d'altro canto le poche concessioni che per legge il Governo italiano aveva stabilito, quali la cessione della carta da macero degli Uffici governativi, alcune modeste compartecipazioni alle lotterie nazionali, la stessa iniziativa della « Settimana della Croce Rossa », danno risultati indubbiamente inadeguati ai compiti che la Croce Rossa Italiana, per legge, è chiamata ad assolvere, e alle sempre più pressanti richieste di assistenza da parte delle popolazioni bisognose.

Si potrebbe obiettare che al fine di normalizzare la situazione fossero ridotte le spese: tutto il possibile in questo campo è stato fatto e ne possono essere autorevoli testimoni i rappresentanti stessi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e del Ministero del tesoro che fanno parte del nostro Comitato direttivo e possono attestare non solo come tale Associazione sia sanamente amministrata con criterio di rigida economia, ma altresì confermare che qualsiasi ulteriore contrazione di attività si risolverebbe in danno delle categorie più disagiate della nostra popolazione.

Ciò premesso, ed esclusa, come già detto, una diretta concessione di contributo statale, la quale d'altro canto verrebbe ad infirmare i principi istitutivi stessi di indipendenza e di apoliticità dell'Associazione, si è ritenuto di rintracciare in altri settori delle fonti di integrazione al bilancio dell'Associazione, che le assicurino non soltanto la vita ma la possibilità di intensificare le sue benefiche attività.

È noto infatti che fra i vari compiti che la Croce Rossa è chiamata ad assolvere, uno dei più importanti è quello dei servizi di pronto soccorso e trasporto feriti ed infortunati. Sono oltre 700 i posti di pronto soccorso attualmente funzionanti e circa 1000 le autoambulanze disseminate in tutte le regioni d'Italia che effettuano annualmente 175.000

servizi con una percorrenza di oltre 6 milioni di chilometri.

È un programma, ed in parte già attuata, una fitta rete di pronti soccorsi stradali sulle grandi vie di comunicazione e presso le stazioni ferroviarie.

Se tali servizi sono di capitale importanza per la Nazione, indubbiamente essi si risolvono a vantaggio di tutti gli Enti assicurativi, in quanto se un infortunato è prontamente curato in un posto di pronto soccorso e rapidamente trasportato ad un ospedale vicino, le conseguenze dell'infortunio stesso possono essere notevolmente attenuate e scongiurate forse la morte o una grave invalidità permanente. E pertanto vengono ad essere notevolmente ridotti i risarcimenti danni che i vari Enti sono tenuti a corrispondere. Lo stesso dicasi per l'assicurazione vita data l'attività che la Croce Rossa italiana svolge nella lotta contro le malattie sociali e per il potenziamento di una coscienza igienica nelle popolazioni.

Appare quindi giuridicamente equo e moralmente giustificato quanto dispone il progetto di legge sottoposto alla vostra approvazione, che cioè i vari Enti assicurativi applichino sulle polizze di assicurazione, limitatamente ai rischi per infortuni e responsabilità civile ed al ramo vita un contributo che si ripropone nella misura dell'1 per cento con la speranza che possa essere approvato nella percentuale proposta in considerazione del fine cui è destinato.

Né si può obiettare che tale concetto rappresenti una innovazione nella nostra legislazione in quanto già una legge (regio decreto 19 marzo 1936, n. 520) stabilisce la corresponsione obbligatoria del 2 per cento su tutte le assicurazioni incendi a favore della Cassa sovvenzione per i vigili del fuoco, appunto in considerazione della specifica attività che questo benemerito Corpo così egregiamente assolve.

Il principio informatore è pertanto logico e risponde ad un senso di equità amministrativa.

Né può ventilarsi il pericolo di una rarefazione nelle richieste di assicurazione dato che la maggioranza proposta è talmente minima che non può essere neppure avvertita né dai privati, né dagli Enti assicuratori. D'altra parte, la considerazione che in tal modo potranno non soltanto mantenersi ma potenziarsi tali servizi essenziali della Croce Rossa Italiana varrà certamente ad infondere negli interessati la fiducia che in qualsiasi dolorosa contingenza non verrà

soltanto corrisposto un risarcimento finanziario del danno, ma sarà convenientemente esplicita un'attività atta a ridurre al minimo il danno stesso, con indiscutibile vantaggio dell'assicurato, e pertanto del patrimonio umano della Nazione.

In tal modo la nostra Croce Rosse italiana potrà raggiungere, nel novero delle altre Croci Rosse del mondo quel posto che le compete per la sua tradizione quasi secolare, per le sue affermazioni sempre più efficienti nel campo umanitario assistenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sulle polizze di assicurazione e sulle relative quietanze di premio inerenti ai rischi per infortuni e responsabilità civile di qualsiasi tipo compreso quello derivante dalla circolazione di automezzi, nonché sulle polizze di assicurazione e relative quietanze di premio del ramo vita e capitalizzazione, le imprese ed istituti di assicurazione debbono applicare un contributo del 0,25 % dell'ammontare dei premi e degli accessori, da versare all'Associazione italiana della Croce Rossa per i servizi di pronto soccorso e di trasporto degli infortunati di cui al comma b) dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 novembre 1947, n. 1256.

ART. 2.

Parimenti l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro deve applicare un contributo del 0,25 % da versare all'Associazione italiana della Croce Rossa sulle polizze di assicurazione e sulle relative quietanze di premio di sua competenza.

ART. 3.

Sulle polizze di assicurazione cumulative contro più rischi compreso quello infortuni, quello di responsabilità civile e quello vita e capitalizzazione e sulle rispettive quietanze di premio, il contributo di cui al precedente articolo 1 è computato sulla parte di premio e relativi accessori riferentisi ai rischi stessi.

ART. 4.

Le imprese ed istituti di assicurazione compreso l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, debbono corrispondere trimestralmente i contributi predetti all'Associazione italiana della Croce Rossa mediante versamento in suo favore su di un apposito conto corrente postale, non oltre quindici giorni successivi ad ogni trimestre.